

Il Regolamento (UE) 2020/1784 presentato agli operatori del settore

Introduzione: Storia del regolamento 2020/1784

Il 15 novembre 1965 rimarrà una data fondamentale per la notifica internazionale di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale.

Qualche anno prima, l'Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari (UIHJ) aveva proposto alla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato di dedicare una convenzione internazionale di diritto internazionale privato per consentire uno scambio efficiente, rapido e poco costoso di documenti giudiziari ed extragiudiziari in questioni transnazionali.

La Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e la comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale - il primo strumento in questo campo - è il risultato del lavoro svolto dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, in collaborazione con l'UIHJ.

Questa Convenzione, in vigore in 79 Paesi e una delle Convenzioni dell'Aia più utilizzate al mondo, è chiaramente il pilastro su cui si basano i successivi strumenti di notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti in materia civile e commerciale. nell'Unione Europea, e irriga ulteriormente il Regolamento (UE) 2020/1784.

Il secondo strumento (il primo all'interno dell'Unione europea) relativo alla notificazione e alla comunicazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziari è la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale.

Questo testo, largamente ispirato alla Convenzione del 15 novembre 1965 - di cui riprende quasi integralmente alcuni articoli - non ha incontrato il sostegno sperato, secondo alcuni Paesi che lo hanno ratificato.

Per dare vita alle conclusioni del Vertice europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, la Commissione europea ha optato per soluzioni più immediate, elaborando un regolamento che sostituisce la Convenzione del 26 maggio 1997.

Il Regolamento 1348/2000 del 29 maggio 2000, il terzo strumento in questo campo (secondo strumento all'interno dell'Unione Europea), è il risultato di questo cambiamento.

Inoltre, rimane pienamente in linea con lo spirito della Convenzione dell'Aia del 1965.

Nonostante le sue imperfezioni, il Regolamento 1348/2000, entrato in vigore il 31st maggio 2001, migliora significativamente la notificazione e la comunicazione dei documenti nell'Unione Europea, grazie ai moduli allegati alle richieste e consentendo

agli attori del regolamento (ente mittente e ricevente) di corrispondere facilmente, nonostante le barriere linguistiche.

L'efficacia di questo regolamento può essere dimostrata osservando che, per quanto riguarda il tempo necessario per notificare un documento tra due Paesi dell'Unione Europea, ha ridotto gli anni in mesi, i mesi in settimane e le settimane in giorni.

Il regolamento 1348/2000 stabilisce diversi principi enunciati nei due regolamenti successivi, tra cui:

Modalità di trasmissione dei documenti tra gli enti mittenti e gli enti riceventi mediante moduli numerati.

Principio della doppia datazione dei documenti, che offre maggiore certezza giuridica sia al richiedente che al destinatario (articolo 9).

Principi di traduzione dell'atto notificato e possibilità per il destinatario di rifiutare l'atto per mancanza di traduzione (articoli 5 e 8).

Copertura dei costi del servizio (articolo 11).

Conseguenze della mancata comparizione del destinatario dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (articolo 19).

Conformemente ai requisiti del Regolamento 1348/2000, in particolare dell'articolo 24, la Commissione europea avvierà senza indugio un processo di revisione che darà vita al quarto strumento in materia (terzo strumento all'interno dell'Unione europea), ossia il Regolamento 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti").

Il presente regolamento tiene conto della maggior parte delle osservazioni e delle critiche formulate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli esperti e professionisti consultati, compresi i rappresentanti della professione di ufficiale giudiziario dei Paesi membri dell'Unione europea e i loro rappresentanti a livello internazionale.

Il Regolamento 1393/2007, applicabile in tutte le sue disposizioni dal 13 novembre 2008, avrà vissuto ben oltre la sua data di scadenza prevista per il 1st giugno 2011, a causa della revisione prevista dall'articolo 24.

Solo nove anni dopo è stato adottato il Regolamento 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25th novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti).

Qualunque siano le ragioni, questo ritardo avrà permesso di dare vita alle numerose riflessioni derivanti dall'esperienza ma anche dalle questioni future, in prima linea la dematerializzazione degli scambi, per riformare in profondità il regolamento e offrire

un nuovo asse, chiaramente orientato alla notifica e al servizio elettronico, alla messa in sicurezza e alla dematerializzazione degli scambi tra gli attori del regolamento.

Lo scopo di questo e-learning è quello di presentare ai professionisti i meccanismi di questo quinto strumento in questo settore (quarto strumento all'interno dell'Unione Europea) alla luce del Regolamento (CE) n. 1393/2007.

Meccanismi del Regolamento (UE) 2020/1784

Considerazioni generali

Il Regolamento 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2nd dicembre 2020.

È entrato in vigore venti giorni lavorativi dopo tale data ed è applicabile dal 1st luglio 2022.

Gli articoli 5, 8 e 10 si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo al triennio successivo alla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 25 (articolo 37).

L'atto attuativo è stato adottato dalla Commissione europea alla fine di marzo 2022.

Gli articoli 5, 8 e 10 si applicheranno a partire dal 1st aprile 2025!

Il regolamento non si applica alle questioni fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità di uno Stato membro per azioni o omissioni nell'esercizio dell'autorità statale.

La sua applicazione è inoltre esclusa (ad eccezione dell'articolo 7) quando il destinatario di un atto da notificare non è noto (articolo 1.2).

In questo caso, è necessario fare riferimento alla legge dello Stato di invio applicabile in caso di indirizzo sconosciuto del destinatario.

Il regolamento si applica alle comunicazioni di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale tra 26 dei 27 Stati membri dell'Unione europea (non si applica alla Danimarca).

Lo scopo principale di questo strumento è quello di stabilire le modalità di trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari all'estero, direttamente al destinatario o alle autorità competenti dello Stato ricevente, per la loro notifica.

Il regolamento stabilisce un modus operandi principale basato sul coinvolgimento di tre organismi:

Agenzia di trasmissione

Agenzie riceventi

e centrale (articoli da 3 a 15).

Include regole relative a:

I mezzi di comunicazione tra le entità (articolo 5).

Gli effetti legali dei documenti elettronici (articolo 6).

Assistenza nella ricerca di indirizzi (articolo 7).

La traduzione dei documenti (articoli 9 e 12).

Alla data della notifica (articolo 13).

O i costi del servizio (articolo 15).

I moduli hanno accompagnato gli atti lungo tutta la procedura.

Oltre a questa procedura principale, il regolamento offre altri cinque metodi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziari:

Trasmissione per via diplomatica o consolare (articolo 16).

Servizio da parte di agenti diplomatici o consolari (articolo 17).

Servizio postale (articolo 18).

Servizio elettronico (articolo 19).

Servizio diretto (articolo 20).

Poiché non esiste una gerarchia tra le diverse modalità di cui al regolamento, è possibile utilizzare il metodo di propria scelta - o più modalità combinate - se il metodo previsto è applicabile nel paese interessato.

Il testo del Regolamento è disponibile sul sito web dell'Unione Europea, nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj?locale=fr>

Gli attori del regolamento

Il regolamento istituisce tre organismi distinti, ciascuno con un ruolo specifico:

le agenzie di trasmissione,

le agenzie riceventi,

e il corpo centrale

Questi organismi sono designati dagli Stati.

Gli organi di trasmissione e ricezione possono essere multipli, distinti o svolgere entrambe le funzioni (articolo 3.3).

Possono essere designati diversi organismi centrali in base alle specificità degli Stati membri.

Questi tre organismi comunicano tra loro secondo i mezzi di comunicazione previsti dall'articolo 5 del regolamento (e-Codex).

Agenzie di trasmissione

Ai sensi dell'articolo 3.1 del regolamento, gli organi mittenti sono i pubblici ufficiali, le autorità o altre persone competenti per la trasmissione di atti giudiziari o extragiudiziari da un altro Stato membro.

In quanto tali, devono verificare che il documento da trasmettere rientri nell'ambito di applicazione del regolamento.

Devono inoltre informare il richiedente della possibilità per il destinatario di rifiutarla per mancanza di traduzione, alle condizioni di cui all'articolo 12.

Essi saranno responsabili della compilazione dei moduli pertinenti di cui all'allegato I del regolamento.

Agenzie riceventi

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, gli organi riceventi sono pubblici ufficiali, autorità o altre persone competenti a ricevere atti giudiziari o extragiudiziari da un altro Stato membro.

Sono responsabili della ricezione di atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro.

Esse eseguono la notificazione o la comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto o secondo le modalità particolari richieste dall'organo mittente, a meno che tali modalità non siano incompatibili con la legge dello Stato membro richiesto (articolo 11).

Essi saranno responsabili della compilazione dei moduli pertinenti di cui all'allegato I del regolamento.

Organi centrali

Secondo l'articolo 4 del regolamento, gli organismi centrali sono responsabili di tre compiti:

Fornire informazioni alle agenzie di trasmissione.

Cercare di risolvere le difficoltà che possono sorgere durante la trasmissione degli atti per la notifica.

Inoltrare, in casi eccezionali, una richiesta di servizio all'organo ricevente competente su richiesta di un organo mittente.

Mezzi di comunicazione che devono essere utilizzati dagli organi di trasmissione, dagli organi di ricezione e dagli organi centrali.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, qualsiasi scambio tra gli organi mittenti, gli organi riceventi e gli organismi centrali deve essere effettuato mediante un sistema informatico decentralizzato sicuro e affidabile, basato su una soluzione interoperabile come e-CODEX.

Solo quando tale trasmissione non è possibile, la trasmissione sarà effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l'affidabilità e la sicurezza.

Assistenza nelle richieste di indirizzo

L'articolo 7 del regolamento impone agli Stati membri di contribuire a determinare l'indirizzo del destinatario del documento almeno in uno dei seguenti modi:

che prevede la designazione di autorità alle quali gli enti mittenti possono indirizzare le richieste in base alla determinazione dell'indirizzo della persona da notificare.

consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste, anche per via elettronica, di informazioni sugli indirizzi delle persone da notificare direttamente ai registri di domicilio o ad altre banche dati accessibili al pubblico, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; oppure

fornire informazioni dettagliate, attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare gli indirizzi delle persone da notificare.

Per vedere ciò che ogni Paese ha comunicato alla Commissione, visitate il portale e-justice seguendo questo link:

https://e-justice.europa.eu/38580/EN/serving_documents_recast

Moduli

Oltre alle differenze legislative tra gli Stati, la barriera linguistica è un problema importante.

Per ridurre gli effetti, dodici forme sono elencate nell'allegato I del regolamento e costituiscono gli strumenti di comunicazione essenziali per il suo corretto funzionamento.

Esistono nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea.

Poiché il testo del regolamento fa riferimento ai moduli di cui all'allegato I, ogni utente è tenuto a utilizzare il modello redatto nella propria lingua e a compilarlo nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o comunicazione, o in qualsiasi altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare (articoli 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 14).

Dal 1st luglio i dodici moduli sono presenti sul Portale UE della giustizia elettronica dove possono essere scaricati, compilati e tradotti, come nel caso dei sette moduli del Regolamento (CE) n. 1393/2007 in vigore fino a quella data.

Il modulo è disponibile sul portale e-justice seguendo questo link: https://webgate.ec.europa.eu/e-justice-online-forms/online-forms/serving-documents-forms_en.

I dodici moduli sono i seguenti:

Richiesta di notificazione o comunicazione di documenti (**Modulo A**).

Richiesta di determinazione dell'indirizzo della persona da notificare (**Modulo B**).

Risposta alla richiesta di determinare l'indirizzo della persona da notificare (**Modulo C**).

Avviso di ricevimento (**Modulo D**).

Richiesta di informazioni o documenti supplementari per la notifica degli atti (**Modulo E**).

Avviso di restituzione della richiesta e del documento (**modulo F**).

Avviso di ritrasmissione della richiesta e del documento all'organo ricevente competente (**Modulo G**).

Conferma di ricezione da parte dell'agenzia ricevente competente per territorio all'agenzia mittente (**Modulo H**).

Richiesta di informazioni su documenti di servizio o non di servizio (**Modulo I**).

Risposta alla richiesta di informazioni sulla notificazione o sulla comunicazione degli atti (**Modulo J**).

Certificato di notificazione o di non notificazione degli atti (**modulo K**).

Informazioni al destinatario sul diritto di rifiutare l'accettazione di un documento (**modulo L**).

Gli enti mittenti sono tenuti a compilare i moduli A, B, C e I (*wi*).

Le agenzie riceventi devono compilare i moduli D, E (*i*), F, G, H, J, K e L.

Il destinatario dell'atto dovrà compilare e restituire il modulo L consegnatogli dall'ente ricevente o dall'autorità competente per la notifica del servizio.

La traduzione del documento

Principio

In base alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento, il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se non è redatto in una delle lingue previste dall'articolo 12, paragrafo 1, ovvero se il documento non è redatto in una lingua diversa da quella del destinatario:

In una lingua a lui comprensibile; oppure

Nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la prestazione.

Il principio relativo alla traduzione è quindi il seguente:

La traduzione preventiva del documento non è obbligatoria.

Solo il destinatario può rifiutare l'atto per mancanza di traduzione, alle condizioni previste dall'articolo 12.1 del regolamento.

Secondo il regolamento, l'organo mittente a cui il richiedente ha trasmesso l'atto per la trasmissione lo informerà che il destinatario può rifiutare di accettare l'atto se non è redatto in una delle lingue previste dall'articolo 12, paragrafo 1 (articolo 9.1).

Il richiedente sosterrà le spese di traduzione prima della trasmissione del documento, fatte salve eventuali decisioni successive del tribunale o dell'autorità competente in merito alla responsabilità di tali spese. (Articolo 9.2).

Cosa deve essere tradotto?

Si pone la questione se, in caso di traduzione dell'atto, anche i documenti che lo accompagnano debbano essere tradotti e notificati.

Una risposta parziale è stata data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'atto introduttivo deve consentire di individuare con certezza almeno l'oggetto e la causa della causa, nonché l'invito a comparire davanti a un giudice o, a seconda della natura del procedimento in corso, la possibilità di adire un giudice.

I documenti che hanno solo una funzione probatoria - e quindi non sono importanti per la comprensione dell'oggetto e della causa - non sono quindi parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi del regolamento.

Si consiglia al richiedente, in caso di traduzione del documento, di tradurre tutti i documenti che appaiono essenziali per la coesione delle informazioni fornite al destinatario.

Chi deve tradurre?

Se la normativa non stabilisce uno standard minimo per la traduzione, questa deve essere considerata affidabile e accurata.

Possiamo quindi solo vietare una traduzione automatica dell'atto da parte di un software informatico, senza alcun controllo.

Sono sconsigliate anche le traduzioni libere senza una grande padronanza del linguaggio giuridico.

Si raccomanda vivamente di utilizzare, se possibile, un traduttore giurato, per ragioni di affidabilità e responsabilità.

I costi di traduzione sono pagati o anticipati dal richiedente.

Conseguenza del rifiuto di ricevere il documento per mancanza di traduzione

Il rifiuto dell'atto per mancanza di traduzione da parte del destinatario non annulla la notificazione, ma ne sospende gli effetti fino alla successiva notificazione dell'atto con la sua traduzione (articolo 12, paragrafo 5, del regolamento).

Il richiedente avrà quindi cura di far tradurre i documenti il prima possibile per consentire una nuova trasmissione alla parte richiesta.

In caso contrario, l'atto rimane non consegnato o non notificato al destinatario.

La data del documento

Per garantire e preservare i diritti delle parti, il regolamento mantiene il principio della doppia data stabilito dal regolamento 1348/2000.

L'articolo 13 del Regolamento 2020/1784 stabilisce un principio e un adeguamento.

Il principio stabilisce che la data di notificazione o comunicazione è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato in conformità alla legge dello Stato membro richiesto.

Questo principio è immediatamente accompagnato da una disposizione secondo la quale, quando la legge di uno Stato membro richiede che un atto sia notificato o comunicato entro un determinato periodo, la data da considerare nei confronti del richiedente sarà quella determinata dalla legge di tale Stato membro.

Lo stesso articolo prevede anche un adeguamento della data in caso di rifiuto dell'atto per mancata traduzione da parte del destinatario.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di precisare, con il Regolamento 1348/2000, che in caso di doppio invio con due diversi metodi di trasmissione (per esempio, per posta e tramite enti), per determinare la data dell'atto si deve tenere conto dell'invio che per primo ha raggiunto il destinatario.

Trasmissione di documenti

In conformità all'articolo 8 del regolamento, i documenti saranno trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi.

L'atto da trasmettere sarà accompagnato da una richiesta redatta utilizzando il modulo A di cui all'allegato I. Il modulo sarà compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione, o in un'altra lingua che tale Stato membro abbia dichiarato di accettare.

Ricordate che l'articolo 5 del regolamento si applica alla trasmissione dei documenti (utilizzo di una soluzione interoperabile come e-CODEX).

Si tratta anche di richieste, conferme, avvisi di ricevimento, certificati e qualsiasi documento.

L'organo mittente deve innanzitutto accertarsi che l'atto rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (solo atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale).

Deve quindi segnalare al richiedente la possibilità di un rifiuto da parte del destinatario per mancanza di traduzione.

In pratica, l'organo mittente può ritenersi esonerato da questa formalità se il documento è già accompagnato da una traduzione o se il richiedente indica in anticipo che non intende far tradurre il documento.

L'organo mittente deve quindi identificare l'organo ricevente competente a ricevere i documenti.

I dettagli di contatto degli enti riceventi sono disponibili sul Portale europeo della giustizia elettronica.

Notifica del documento

Ricezione dei documenti da parte dell'ente ricevente

Quando riceve l'atto da notificare, l'organo ricevente invia automaticamente all'organo mittente un avviso di ricevimento nel più breve tempo possibile tramite il sistema informatico decentrato o, se l'avviso di ricevimento è inviato con altri mezzi, nel più breve tempo possibile e comunque entro sette giorni dal ricevimento, utilizzando il modulo D dell'allegato I (punto 10.1).

Se la richiesta di servizio non può essere soddisfatta sulla base delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente contatterà senza indugio l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti, utilizzando il modulo E dell'allegato I (articolo 10.2).

Qualora la richiesta di notificazione o comunicazione esuli manifestamente dall'ambito di applicazione del presente regolamento o qualora il mancato rispetto delle condizioni formali richieste renda impossibile la notificazione o comunicazione, la richiesta e i documenti trasmessi saranno restituiti all'organo mittente al momento del ricevimento, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, utilizzando il modulo F di cui all'allegato I (sezione 10.3).

L'organo ricevente che riceve per la notificazione o la comunicazione un atto che non è territorialmente competente a notificare o a comunicare, lo trasmette senza indugio, insieme alla richiesta, all'organo ricevente territorialmente competente nello Stato membro richiesto, se la richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. L'organo ricevente ne informa contemporaneamente l'organo mittente, utilizzando il modulo G di cui all'allegato I. L'organo ricevente ne informa contemporaneamente l'organo mittente, utilizzando il modulo G dell'allegato I. Una volta ricevuti l'atto e la richiesta da parte dell'organo ricevente territorialmente competente nello Stato membro richiesto, quest'ultimo invia all'organo mittente un avviso di ricevimento il più presto possibile e comunque entro sette giorni dal ricevimento, utilizzando il modulo H dell'allegato I. (Articolo 10.4).

Se del caso, l'agenzia ricevente può richiedere una disposizione.

Consegna dell'atto al destinatario

L'organo ricevente provvede a notificare o a far notificare l'atto, secondo la legge dello Stato membro richiesto o con una modalità particolare richiesta dall'organo mittente, a meno che tale modalità non sia incompatibile con la legge di tale Stato membro. (Articolo 11.1).

La notifica deve essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento (articolo 11.2).

Se non è stato possibile effettuare il servizio entro un mese dalla ricezione, l'ente ricevente provvederà a

informare immediatamente l'organo mittente mediante il modulo K dell'allegato I o, se l'organo mittente ha richiesto informazioni mediante il modulo I dell'allegato I, mediante il modulo J dell'allegato I; e

continuare a prendere tutte le misure necessarie per effettuare la notificazione o la comunicazione dell'atto quando sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l'organo mittente non indichi che la notificazione o la comunicazione non è più necessaria. (Articolo 11.2).

Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, l'organo ricevente redige un certificato utilizzando il modulo K di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, riportato nell'allegato I.

Questo certificato sarà inviato all'organo mittente, insieme a una copia dell'atto notificato nel caso in cui sia stato applicato l'articolo 8.4.

Il certificato di cui all'articolo 14.1 sarà compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un'altra lingua che lo Stato membro di origine ha dichiarato di accettare (articolo 14.2).

Mancata notifica dell'atto

A volte l'ente responsabile della notifica può non essere in grado di notificare l'atto.

Il modulo K, previsto dall'articolo 14 del regolamento e riportato nell'allegato I, deve essere compilato (punto 4 del modulo) e restituito all'organo di trasmissione.

In questo caso, l'atto non sarà notificato al destinatario.

L'articolo 1.2 del regolamento specifica che la perquisizione può essere effettuata in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.

Rifiuto di ricezione dell'atto da parte del destinatario per mancata traduzione

Il destinatario può rifiutare di accettare l'atto al momento della notificazione o della comunicazione o entro due settimane dalla notificazione o comunicazione, rilasciando una dichiarazione scritta di rifiuto di accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all'organo ricevente il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta in cui dichiara di rifiutare l'accettazione dell'atto a causa della lingua in cui è stato notificato o comunicato. (Articolo 12.3).

Se l'organo ricevente è informato che il destinatario rifiuta di accettare l'atto ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di notificazione o di comunicazione, utilizzando il modulo K dell'allegato I, e restituisce la richiesta e, se disponibile, ogni documento di cui è richiesta la traduzione. (Articolo 12.4).

Come indicato in precedenza, è possibile regolarizzare la notifica dell'atto rifiutato per mancanza di traduzione, notificando al destinatario una traduzione in una delle lingue previste dall'articolo 12, comma 1.

In tal caso, la data di notifica dell'atto sarà quella in cui l'atto e la sua traduzione sono stati notificati in conformità alla legge dello Stato membro richiesto.

Il principio generale di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 non cambia: il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua a lui comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.

Analogamente, il principio della regolarizzazione del documento in seguito al rifiuto dell'omologazione per mancanza di traduzione è mantenuto anche nel Regolamento (UE) 2020/1784.

Tuttavia, l'articolo 12 apporta due modifiche al rifiuto di ricezione dell'atto da parte del destinatario per mancanza di traduzione.

La prima modifica riguarda il modulo che l'organo ricevente fornisce al destinatario al momento della notifica e che accompagna l'atto per consentirgli di esercitare il diritto di rifiuto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393/2007, il modulo per informare il destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere l'atto, riportato nell'allegato II del Regolamento, è comunicato in tutte le 22 lingue e consente al destinatario di formalizzare il suo rifiuto.

D'ora in poi, il modulo per informare il destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere un atto (modulo L) sarà allegato all'atto nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione, oppure nella lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario sembra comprendere.

Questo modulo semplifica le procedure, sia per l'ufficiale giudiziario responsabile della notifica che per il destinatario.

La seconda modifica riguarda il termine entro il quale il destinatario può rifiutare l'atto, fissato a due settimane (invece dei sette giorni previsti dal Regolamento (CE) n. 1393/2007) dalla notifica (articolo 12.3).

Costi del servizio

La questione dei costi del servizio è disciplinata dall'articolo 15 del regolamento:

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non comporta alcun obbligo di pagamento o rimborso di imposte o spese per i servizi resi dallo Stato membro richiesto.

In deroga al paragrafo 1, il richiedente pagherà o rimborserà i costi di:

ricorso a un ufficiale giudiziario o a una persona competente in base alla legge dello Stato membro richiesto.

l'utilizzo di un particolare metodo di servizio.

Gli Stati membri stabiliranno un unico diritto fisso per il ricorso a un ufficiale giudiziario o a una persona competente in base alla legge dello Stato membro richiesto.

Tale tassa sarà conforme ai principi di proporzionalità e non discriminazione.

Gli Stati membri comunicheranno tali tariffe fisse alla Commissione.

Altri mezzi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari o extragiudiziari

Trasmissione per via diplomatica o consolare

In circostanze eccezionali, ciascuno Stato membro può utilizzare la via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari, a fini di notificazione o comunicazione, agli organi riceventi o agli organismi centrali di un altro Stato membro (articolo 16).

Servizio da parte di agenti diplomatici o consolari

L'articolo 17 del regolamento prevede:

Ogni Stato membro può notificare o comunicare atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro, senza ricorrere a misure coercitive, direttamente tramite i propri agenti diplomatici o consolari.

Uno Stato membro può comunicare alla Commissione che si oppone alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 nel suo territorio, a meno che gli atti non debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro da cui provengono.

Servizio tramite servizi postali

La notifica di atti giudiziari a persone che si trovano in un altro Stato membro può essere effettuata direttamente tramite i servizi postali, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente (articolo 18).

Servizio per via elettronica

L'articolo 19 del regolamento recita:

La notificazione o la comunicazione di atti giudiziari può essere effettuata direttamente a una persona che ha un domicilio noto in un altro Stato membro con qualsiasi mezzo elettronico di notificazione o comunicazione disponibile secondo la legge dello Stato membro del foro per la notificazione o la comunicazione interna di atti, a condizione che:

i documenti sono inviati e ricevuti tramite servizi elettronici qualificati di consegna raccomandata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario ha dato il suo previo consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notifica di documenti durante i procedimenti giudiziari; oppure

il destinatario abbia preventivamente acconsentito in modo esplicito all'autorità giudiziaria o all'autorità investita del procedimento o alla parte responsabile della notificazione o della comunicazione dei documenti in tale procedimento, all'uso dell'e-mail inviata a un indirizzo e-mail specifico ai fini della notificazione o della comunicazione di documenti nel corso di tale procedimento e il

destinatario confermi la ricezione del documento con una ricevuta di ritorno, compresa la data di ricezione.

Per garantire la sicurezza della trasmissione, ogni Stato membro può specificare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione per via elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la sua legislazione stabilisca condizioni più rigorose al riguardo o non consenta la notificazione per via elettronica.

Servizio diretto

L'articolo 20 del regolamento prevede:

Chiunque abbia interesse in un determinato procedimento giudiziario può effettuare la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro in cui la notificazione o la comunicazione è richiesta, purché tale notificazione o comunicazione diretta sia consentita dalla legge di tale Stato membro.

Gli Stati membri che consentono la notificazione o la comunicazione diretta forniranno alla Commissione le informazioni relative alle professioni o alle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o la comunicazione diretta degli atti nel loro territorio.

La Commissione renderà disponibili tali informazioni attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica.

Cambiamenti importanti

Creazione di un sistema informatico decentralizzato (articoli 5 e da 25 a 28)

Il cambiamento principale del nuovo regolamento consiste nella creazione del sistema informatico decentralizzato, sicuro e affidabile di cui all'articolo 5.1 del regolamento, in base al quale gli organi mittenti, gli organi riceventi e gli organismi centrali devono trasmettere gli atti da notificare, nonché le richieste, le conferme, le ricevute, gli attestati e le comunicazioni, come indicato nel regolamento.

Questo sistema decentralizzato si basa su una soluzione interoperabile come e-CODEX.

Tuttavia, qualora tale trasmissione risulti impossibile a causa di un'interruzione del sistema informatico decentralizzato o di circostanze eccezionali, sarà effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati, tenendo conto della necessità di garantire l'affidabilità e la sicurezza della trasmissione (articolo 5.4).

L'articolo 6 del regolamento stabilisce inoltre che *"ai documenti trasmessi attraverso il sistema informatico decentralizzato non saranno negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nel procedimento per il solo fatto di essere in forma elettronica"*.

Ai sensi dell'articolo 25, spetta alla Commissione europea adottare atti di esecuzione per istituire tale sistema informatico decentrato entro il 23 marzo 2022, specificando tali atti:

Specifiche tecniche che definiscono le modalità di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato.

Le specifiche tecniche dei protocolli di comunicazione.

Obiettivi di sicurezza delle informazioni e misure tecniche pertinenti che garantiscano standard minimi di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle informazioni all'interno del sistema informatico decentralizzato.

Gli obiettivi di disponibilità minima e gli eventuali requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentralizzato.

L'istituzione di un comitato direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri per garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentralizzato per soddisfare gli obiettivi del presente regolamento.

La Commissione europea ha adottato questo atto di attuazione il 14th marzo 2022 con il regolamento (UE) 2022/423.

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0423>

La Commissione europea è anche responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo futuro di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare come sistema back-end al posto di un sistema informatico nazionale.

La creazione, la manutenzione e lo sviluppo futuro del software di implementazione di riferimento saranno finanziati dal bilancio generale dell'Unione Europea.

La Commissione garantirà, gestirà e sosterrà l'implementazione, a titolo gratuito, dei componenti software a supporto dei punti di accesso (articolo 27).

I costi di tale sistema informatico centralizzato saranno sostenuti da ciascuno Stato membro per quanto riguarda l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei suoi punti di accesso che collegano i sistemi informatici nazionali nell'ambito di tale sistema, nonché i costi di creazione e di adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali necessari per consentirne l'interoperabilità con i punti di accesso e i costi di gestione, esercizio e manutenzione, fatto salvo il diritto degli Stati membri di chiedere

sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai suddetti paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione europea (articolo 28).

Servizio elettronico diretto (articolo 19)

La seconda importante modifica del Regolamento (UE) 2020/1784 riguarda il servizio elettronico diretto.

È ora possibile far notificare atti direttamente per via elettronica a un destinatario che abbia un indirizzo noto ai fini della notifica in un altro Stato membro.

Le condizioni in cui questo servizio elettronico può essere effettuato sono strettamente regolamentate e *di fatto* escludono qualsiasi processo non garantito:

I documenti sono inviati e ricevuti tramite servizi elettronici qualificati di consegna raccomandata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario ha dato il suo previo consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notifica di documenti durante i procedimenti giudiziari; oppure

Il destinatario ha dato il proprio consenso esplicito all'autorità giudiziaria o all'autorità investita del procedimento o alla parte responsabile della notifica dei documenti in tale procedimento per l'utilizzo della posta elettronica inviata a un indirizzo e-mail specificato ai fini della notifica dei documenti nel corso di tale procedimento e il destinatario conferma la ricezione del documento con una ricevuta di ritorno, compresa la data di ricezione.

Per garantire la sicurezza della trasmissione, ogni Stato membro può specificare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione per via elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la sua legislazione stabilisca condizioni più rigorose al riguardo o non consenta la notificazione per via elettronica.

Ad esempio, se un richiedente domiciliato in Francia desidera notificare per via elettronica a un destinatario residente in Belgio, deve rispettare la procedura di notificazione elettronica in vigore in Belgio e inviare l'atto a un ufficiale giudiziario belga, l'unico competente in materia, che sarà incaricato di notificarlo per via elettronica al destinatario.

Firma elettronica di atti, documenti e moduli (articolo 5.3)

Qualora gli atti da notificare o comunicare, le richieste, le conferme, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, è possibile utilizzare al loro posto sigilli elettronici qualificati o firme elettroniche qualificate quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014.

Assistenza nella ricerca di un indirizzo (articolo 7)

Se l'indirizzo della persona a cui deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro aiuterà a trovarlo in almeno uno dei seguenti modi:

Prevede la designazione di autorità alle quali gli enti mittenti possono indirizzare le richieste in base alla determinazione dell'indirizzo della persona da notificare.

Consentire alle persone di altri Stati membri di presentare richieste, anche per via elettronica, di informazioni sugli indirizzi delle persone da notificare direttamente ai registri di domicilio o ad altre banche dati accessibili al pubblico, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; oppure

Fornire informazioni dettagliate, attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare gli indirizzi delle persone da notificare.

Si tratta di un importante passo avanti nell'accesso alle informazioni relative all'indirizzo del destinatario di un documento giudiziario o extragiudiziale in materia civile e commerciale.

In assenza di tale disposizione, è infatti molto difficile e complicato effettuare ricerche nello Stato membro richiesto per conoscere con certezza l'indirizzo del destinatario del documento.

L'articolo 7 del regolamento istituisce un servizio che, se efficace, consente di aumentare l'efficacia del regolamento e di ridurre il numero di notifiche non andate a buon fine, mentre il destinatario dispone di un indirizzo al quale può essere contattato.

Conclusione

I lunghi dibattiti che hanno preceduto l'adozione del Regolamento (UE) 2020/1784 hanno permesso di perseguire i suoi obiettivi di efficacia in un settore del diritto in cui le differenze tra gli Stati sono numerose e talvolta difficili da conciliare.

L'integrazione del servizio elettronico, così come la dematerializzazione degli scambi tra i suoi attori, sono al centro del regolamento e offrono la certezza del diritto che il legislatore europeo ha voluto rafforzare in modo significativo.

In questo contesto, l'ufficiale giudiziario continuerà a offrire, sia nel contesto del servizio classico che in quello del servizio elettronico, la sicurezza più affidabile, a un costo ragionevole e nel più breve tempo possibile, grazie alla sua professionalità, al suo status, alle sue facoltà di adattamento e a un modernismo ancorato nel suo DNA.

Attraverso l'e-CODEX, che chiede di costituire l'unica piattaforma elettronica del sistema istituito dal Regolamento (UE) 2020/1784, l'ufficiale giudiziario si pone come custode del servizio elettronico e della sicurezza delle procedure transfrontaliere.